



**Città di Seriate – Provincia di Bergamo P.zza Angolo Alebardi , 1  
24068 Seriate (BG) – tel. 035 304111 – fax 035 301152**

**ALLEGATO B**

**PRONTUARIO GENERALE E SANZIONATORIO**

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<b>Inottemperanza all'Ordinanza Sindacale adottata nei confronti di soggetti pubblici o privati per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro 12 mesi dalla data di accertamento</b>	art. 4 comma 1 lettera g)	art 8 comma 1	<u>Amministrativa</u> da € 100,00 a € 300,00 per punto luce <b>(PMR € 100,00 per punto luce)</b>	ex art. 4 comma 1 lettera g), nei 12 mesi dalla data di accertamento gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica.	<b>COMUNE</b>  <b>N.B.:</b> I proventi derivati da tali sanzioni hanno destinazione specifica (art. 4 comma 1 lettera h), per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della legislazione regionale
<b>Inottemperanza all'Ordinanza Sindacale adottata nei confronti di soggetti pubblici o privati per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro 12 mesi dalla data di accertamento, in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli Osservatori Astronomici</b>	art. 4 comma 1 lettera g)	art 8 comma 1 seconda parte	<u>Amministrativa</u> da € 200,00 a € 600,00 per punto luce <b>(PMR € 200,00 per punto luce)</b>	ex art. 4 comma 1 lettera g), nei 12 mesi dalla data di accertamento gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica.	<b>COMUNE</b>  <b>N.B.:</b> I proventi derivati da tali sanzioni hanno destinazione specifica (art. 4 comma 1 lettera h) , per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della legislazione regionale

<p><b>Inottemperanza all'Ordinanza Sindacale</b> adottata nei confronti di soggetti pubblici o privati per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro 12 mesi dalla data di accertamento, <b>in presenza di impianti ad elevato inquinamento luminoso</b></p>	<p>art. 4 comma 1 lettera g)</p>	<p>art 8 comma 1 ultima parte</p>	<p><u>Amministrativa</u> da € 350,00 a € 1.050,00 per punto luce <b>(PMR € 350,00 per punto luce)</b></p>	<p>ex art. 4 comma 1 lettera g), nei 12 mesi dalla data di accertamento gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica.</p>	<p><b>COMUNE</b></p> <p><b>N.B.:</b> I proventi derivati da tali sanzioni hanno destinazione specifica (art. 4 comma 1 lettera h), per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della legislazione regionale</p>
<p><b>Inottemperanza all'obbligo per i Comuni di dotarsi del Piano di Illuminazione entro il 31 dicembre 2007</b></p>	<p>art. 4 comma 1 lettera a)</p>	<p>art 8 comma 2</p>	<p>Esclusione da benefici economici regionali di settore per i successivi 24 mesi</p>		<p><b>REGIONE</b></p>

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<b>Inosservanza delle disposizioni inerenti ai nuovi impianti</b>	art. 6 comma 1	art 8 comma 3 lettera a)	<u>Amministrativa</u> da € 2.000,00 a € 6.000,00 <b>(PMR € 2.000,00)</b> <b>con un massimo di 10.000,00 €</b> <b>ove l'opera interessi le fasce di rispetto degli osservatori</b>	Esclusione da benefici economici regionali di settore per i successivi 36 mesi	<b>PROVINCIA / REGIONE</b>  <b>N.B.:</b> I proventi derivati da tali sanzioni hanno destinazione specifica (art. 8 comma 7), per l'adeguamento degli impianti di illuminazione, posti sulla rete viabilistica di diretta competenza, ai criteri della legislazione regionale
<b>Inosservanza delle disposizioni inerenti all'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria (non realizzata dall'alto verso il basso)</b>	art. 6 comma 4	art 8 comma 3 lettera b)	<u>Amministrativa</u> da € 600,00 a € 1.800,00 <b>(PMR € 600,00)</b> per ogni mese, o frazione di mese di inosservanza	Esclusione da benefici economici regionali di settore per i successivi 24 mesi	<b>PROVINCIA / REGIONE</b>  <b>N.B.:</b> I proventi derivati da tali sanzioni hanno destinazione specifica (art. 8 comma 7), per l'adeguamento degli impianti di illuminazione, posti sulla rete viabilistica di diretta competenza, ai criteri della legislazione regionale

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Mancata messa a norma entro il 31/12/08 degli impianti pubblici esistenti (comunali e provinciali) esterni alle fasce di rispetto degli osservatori, per i quali sia possibile la sola modificazione dell'inclinazione	art. 6 comma 7	art 8 comma 3 lettera b)	<u>Amministrativa</u> da € 600,00 a € 1.800,00 (PMR € 600,00) per ogni mese, o frazione di mese di inosservanza	Esclusione da benefici economici regionali di settore per i successivi 24 mesi	<b>PROVINCIA / REGIONE</b>  <b>N.B.:</b> I proventi derivati da tali sanzioni hanno destinazione specifica (art. 8 comma 7), per l'adeguamento degli impianti di illuminazione, posti sulla rete viabilistica di diretta competenza, ai criteri della legislazione regionale <b>N.B.:</b> se l'inadempienza riguarda le province, la Regione promuove le azioni più opportune per la tempestiva applicazione della norma
Difformità dei Capitoli relativi all'illuminazione pubblica e privata al dettato della l.r. 17/00	Art. 2 comma 2	assente			
Mancata integrazione dello strumento urbanistico generale con il Piano di illuminazione da parte dei Comuni	Art. 4 comma 1 lettera b)	assente			

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<p><b>Impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, che siano eseguiti (o non successivamente adeguati) non rispettando la norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico</b></p>	<p>Art. 6 comma 1 lettera b)</p>	<p>assente</p>			<p><b>Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. Devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia ed essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti. Devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le h24, l'emissione di luce degli impianti in misura non &lt; al 30% rispetto al pieno regime di operatività.</b></p> <p><b>DEROGHE EX ARTICOLO 6 COMMA 3</b> (sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, sorgenti con emissione non superiore a 1500 lumen cad. in impianti di modesta entità cioè fino a tre centri con singolo punto luce, sorgenti di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale)</p>

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<b>Uso in zone tutelate di fari, torri-faro e riflettori non conformi al contenuto dell'art. 9 comma 5</b>	Art. 6 comma 5  + Art. 9 comma 5 (in zone tutelate)	assente			<b>Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo, DEVONO AVERE un'inclinazione rispetto al terreno, tale da non inviare oltre 0 cd per lumen a 90° ed oltre, in relazione alle caratteristiche dell'impianto.</b>
<b>Divieto di utilizzo, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualunque tipo</b>	Art. 6 comma 9	assente			

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<p><b>Uso in zone tutelate di sorgenti di luce altamente inquinanti esistenti (globi, lanterne o simili) e uso di insegne luminose non dotate di illuminazione propria (non realizzata dall'alto verso il basso) e, in ogni caso di non specifico e indispensabile uso notturno (devono essere spente entro le ore 23 nel periodo di ora solare ed entro le 22 in ora legale)</b></p>	<p>Art. 9 comma 4</p>	<p>assente</p>			<p><b>Sorgenti di luce altamente inquinanti esistenti (globi, lanterne o simili) DEVONO ESSERE schermate o dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per lumen a 90° ed oltre nonché DEVONO AVERE vetri di protezione trasparenti.</b></p> <p><b>DEROGHE EX ARTICOLO 9 COMMA 4 seconda parte</b> (sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, sorgenti con emissione non superiore a 1500 lumen cad. fino a tre centri con singolo punto luce, sorgenti di uso temporaneo o che vengano spente entro le ore 20 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22 nel periodo di ora legale)</p>



